

Un'amnistia mascherata a rischio di incostituzionalità

di Giovanni Conso

Oggi pomeriggio la Camera dei deputati dovrebbe riprendere a occuparsi del progetto di legge denominato "ex Cirielli", limitatamente alle modificazioni, peraltro nè poche nè di scarso peso, apportate dal Senato al testo approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso dicembre. La discussione dovrebbe prendere atto, anzitutto, dei dati statistici in arrivo dal ministero della Giustizia (che se fossero, però, troppo limitati sarebbero scarsamente significativi); dopodichè non potrà non dedicare la dovuta attenzione alle "questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità" riportate in allegato al resoconto dell'ultima seduta del 26 settembre: anche se sottoscritte solo da deputati dell'opposizione, tali questioni rivestono un'importanza primaria perchè segnalano difetti, già da molte parti autorevolmente lamentati (magistrati, quelli della Cassazione compresi, avvocati penalisti, docenti universitari di diritto penale e di procedura penale), che, se non eliminati, esporrebbero il provvedimento, in tutto o in parte, a sicuri rischi di incostituzionalità. E, quel che è peggio, in caso di successivo accoglimento da parte della Corte costituzionale, porterebbero all'annullamento di tutte le decisioni giudiziarie che dovessero venire adottate sulla base di una o più delle nuove norme poi dichiarate illegittime.

Tra le questioni pregiudiziali sopra accennate spicca la prima, specialmente nella parte in cui lamenta che con questa legge si produrrebbe, di fatto, un'amnistia mascherata, in violazione dell'articolo 79 della Costituzione, che per l'amnistia esige una maggioranza qualificata. E ciò perchè il comunque tortuoso terzo comma dell'articolo 10, frutto di più emendamenti non ben coordinati tra loro, vuole estendere l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione che dovessero risultare più brevi anche "ai procedimenti e ai processi in corso", così derogando al principio generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, eccezione fatta per le sole norme penali incriminatrici. Ed è proprio la deroga che si vuole introdurre ad accostare il provvedimento all'amnistia vera e propria, che, come da tempo insegna un'autorevolissima dottrina (Gustavo Zagrebelsky), è "essenzialmente atto retroattivo". La norma in questione, già di per sè quanto mai discutibile sul piano della ragionevolezza, anche per le ricadute travolgenti che avrebbe su miriadi di processi magari già pervenuti in fase avanzata, spesso dopo tante spese tante fatiche (basti pensare alle parti civili coraggiose denunciando episodi usurari) potrebbe risolversi in un autentico boomerang. Infatti, non appena venisse accolto dalla Corte costituzionale il primo, più che scontato, incidente di legittimità eccepito dalla pubblica accusa, resterebbero bloccate tutte le sentenze di proscioglimento per prescrizione emanate o da emanare in base alla nuova legge, così beffando i suoi beneficiari e vanificando tutte le sue applicazioni. Si tratterebbe di un grave fardello per l'amministrazione della giustizia, che l'articolo 97 della Costituzione, preposto al buon andamento della pubblica amministrazione, vorrebbe veder scongiurato in anticipo, anche per rispetto dell'articolo 3, che condanna le norme inficiate da irragionevolezza.